

Penale Sent. Sez. 6 Num. 14801 Anno 2026  
Presidente: APRILE ERCOLE  
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA  
Data Udiienza: 21/04/2026

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela

nel procedimento a carico di:

G                                      Giuseppe, nato a

avverso la sentenza del 22/04/2025 del Tribunale di Gela

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela;

letta la memoria di replica del difensore di Emmanuel Giuseppe G                                      , avvocato  
che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela chiede l'annullamento della sentenza del 22 aprile 2025, emessa in esito a rito abbreviato, con la quale il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, ha assolto perché il fatto non sussiste Emmanuel Giuseppe G dal reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), commesso il 3 luglio 2024.

2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) per l'erronea delibazione del compendio di prova posto a fondamento della decisione non essendo state valorizzate le circostanze emergenti dall'annotazione di polizia giudiziaria del 16 luglio 2024, dalle quali risultava con chiarezza come l'imputato, durante il controllo di polizia cui era stato sottoposto, avesse tenuto una condotta violenta e minacciosa, certamente idonea a mettere in concreto pericolo il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame. A questo riguardo il ricorrente richiama più passaggi dell'annotazione e in particolare: a. la circostanza che, appena sceso dall'auto si mostrava scontroso cercando lo scontro fisico faccia a faccia con gli agenti; b. la circostanza che l'imputato "cercava uno scontro con gli agenti", evidenziando che l'imputato "con le braccia sgomitava e sbracciava verso gli operatori", tentando di dileguarsi al fine di eludere il controllo e con tono di voce alto declamava le frasi ingiuriose e minacciose riportate nella imputazione; c. durante la perquisizione si agitava talmente tanto da far cadere a terra alcune monete che aveva nella tasca dei pantaloni.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

4. Le argomentazioni poste a base del ricorso costituiscono doglianze svolte in fatto e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti di prova, rilettura estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali che sono state valorizzate dal Giudice del merito senza incorrere in illogicità evidenti.

Il Tribunale ha evidenziato che non vi è prova di alcun contatto fisico tra l'imputato e gli agenti, che non emerge con chiarezza neppure dall'annotazione di polizia richiamata nella parte in cui si dà atto che l'imputato "sgomitava e sbracciava", verso (non contro), gli operanti per dileguarsi.

L'annotazione non contiene – nei passaggi richiamati dal ricorrente – e nonostante la pretesa nitidezza della ricostruzione, alcun riferimento a condotte

violente contro gli agenti e non è suscettibile di ulteriore apprezzamento da parte di questa Corte, tenuto conto che il ricorrente non deduce, nel rispetto delle forme e della sostanza pretese dalla giurisprudenza, circostanze suscettibili di integrare il vizio di "travisamento della prova".

Le frasi proferite ("non sapete con chi avete a che fare" e "non sapete chi sono io" o "togliti la divisa e vediamo"), sono state ritenute nella sentenza impugnata del tutto generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio ovvero integranti ingiurie volgari contro gli agenti e la Polizia in generale.

Correttamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della integrazione del reato di resistenza, distingue le condotte attive dell'agente – in cui impieghi la forza per neutralizzare il compimento dell'atto e sottrarsi alla presa, ad es. in caso di arresto – dalla mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01), sicché il comportamento di non collaborazione e senza atti violenti contro il pubblico ufficiale, al quale, nel caso in esame, è stata ricondotta la condotta dell'imputato, non è idoneo a integrare gli elementi costitutivi del reato in esame.

5. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21 aprile 2026

La Consigliera relatrice  
Emilia Anna Giordano

Il Presidente  
Ercole Aprile